

XVII legislatura

A.S. 1676:

"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2015
n. 72



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

... tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE	1
<i>Articolo 1 (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 (Programma di mobilità sostenibile)</i>	<i>2</i>
Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO	3
<i>Articolo 4 (Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 (Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)</i>	<i>4</i>
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA.....	4
<i>Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 (Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 (Sottoprodotto utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)</i>	<i>6</i>
Capo IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.....	7
<i>Articolo 10 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11 (Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 (Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).....</i>	<i>11</i>
Capo V DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO.....	12
<i>Articolo 15 (Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).....</i>	<i>12</i>

Capo VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	15
Articolo 16 (<i>Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici</i>).....	15
Articolo 17 (<i>Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti</i>).....	15
Articolo 18 (<i>Pulizia dei fondali marini</i>).....	15
Articolo 19 (<i>Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>).....	16
Articolo 20 (<i>Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti</i>).....	17
Articolo 21 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi</i>).....	21
Articolo 22	22
Articolo 23 (<i>Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio</i>)	22
Articolo 24 (<i>Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico</i>)	25
Articolo 25 (<i>Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare</i>)	26
Articolo 26 (<i>Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale</i>).....	27
Articolo 27 (<i>Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio</i>).....	27
Articolo 28 (<i>Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi</i>)	27
Articolo 29 (<i>Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare</i>)	28
Articolo 30 (<i>Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici</i>)	29
Articolo 31 (<i>Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati</i>)	29
Articolo 32 (<i>Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>)	30
Articolo 33 (<i>Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori</i>).....	30
Articolo 34 (<i>Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti</i>)	31
Articolo 35 (<i>Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti</i>)	31
Articolo 36 (<i>Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati</i>)	32
Articolo 37 (<i>Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica</i>)	33
Articolo 38 (<i>Rifiuti ammessi in discarica</i>)	33
Capo VII MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO.....	34
Articolo 39 (<i>Norme in materia di Autorità di bacino</i>)	34

<i>Articolo 40 (Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)</i>	40
<i>Articolo 41 (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)</i>	40
Capo VIII DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA.....	
<i>Articolo 42 (Fondo di garanzia delle opere idriche)</i>	41
<i>Articolo 43 (Contratti di fiume).....</i>	42
<i>Articolo 44 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato)</i>	42
<i>Articolo 45 (Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano)</i>	43
<i>Articolo 46 (Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta)</i>	43
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI.....	
<i>Articolo 47 (Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)</i>	44
Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI.....	
<i>Articolo 48 (Acque reflue dei frantoi oleari).....</i>	44
<i>Articolo 49 (Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)</i>	45
Capo XI DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE.....	
<i>Articolo 50 (Comitato per il capitale naturale)</i>	46
<i>Articolo 51 (Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)</i>	47
<i>Articolo 52 (Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)</i>	48
<i>Articolo 53 (Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)</i>	49
<i>Articolo 54 (Oil free zone).....</i>	51
<i>Articolo 55 (Strategia nazionale delle Green community).....</i>	52
<i>Articolo 56 (Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)</i>	53
<i>Articolo 57 (Clausola di salvaguardia)</i>	54

PREMESSA

Allo stato il provvedimento non è assistito da RT di passaggio *ex articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.*

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 1

*(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti
trasportati via mare)*

L'articolo 1 integra l'articolo 12, quarto comma, della legge n. 979 del 1982, che dispone il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti derivanti dal versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, nei confronti del proprietario del carico, nei limiti del valore del carico stesso, quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo. L'integrazione prevede che tale recupero delle spese avvenga anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

*(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)*

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 34 del d.lgs. n. 152 del 2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice dell'ambiente) che, fino ad oggi inattuato, aveva previsto l'emanazione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di un'apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'aggiornamento della citata Strategia nazionale, approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57.

Il citato termine di sei mesi viene sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame con l'obbligo di aggiornamento almeno triennale.

In sede di prima attuazione, il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che si proceda all'aggiornamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT originaria specifica che la norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di profili prettamente ordinamentali.

Articolo 3 (Programma di mobilità sostenibile)

Il comma 1 autorizza per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di "buoni mobilità" ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

Il comma 2 precisa che con decreto del Ministro dell'Ambiente si provvede alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze si provvede con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti sono sottoposti a parere parlamentare. Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30/2013. Tale articolo prevede la messa all'asta di quote relative alle emissioni di gas serra e dispone che il 50 per cento dei proventi delle singole aste sia destinato ad attività volte, tra l'altro, al contenimento delle emissioni di gas serra e allo sviluppo di energie sostenibili.

La RT fornita dal Governo durante l'esame alla Camera¹, dopo aver descritto le norme, precisa che la copertura di tali risorse è data dalla quota, destinata dal d.lgs. n. 30 del 2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da imputarsi alle somme già versate in conto Entrate dello Stato nel corso del corrente anno, in via di riparto e assegnazione. La quota di competenza del Ministero dell'Ambiente per il 2014 è pari a 149 milioni di euro sui 416 milioni di euro totali che rappresentano il valore delle quote assegnate fino all'anno 2013. In ogni caso, afferma che la norma potrà avere ulteriore corso nel presupposto che il Dipartimento per le Politiche europee ne asseveri la compatibilità con la normativa comunitaria.

Al riguardo, poiché la copertura del finanziamento in esame è sui proventi ricavati dalle aste relative alle emissioni di gas serra, andrebbe chiarito se tale finalità aggiuntiva possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, segnalando che l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 2013 già prevede nove finalità diverse.

¹ Allegata al resoconto del 7 ottobre 2014 della V Commissione della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse disponibili, posto che esse sono variabili derivando dall'andamento delle singole aste, si segnala che la RT allegata all'atto del Governo n. 90, quantificava i proventi derivanti dalle aste e destinati ai progetti energetico-ambientali in circa 200 milioni di euro annui².

Andrebbe poi chiarito perché la RT fa riferimento alla quota di competenza del 2014, essendo il finanziamento previsto per il 2015.

Inoltre, con riferimento alla compatibilità comunitaria andrebbe chiarito se tale finalità aggiuntiva possa essere ricompresa tra quelle previste dalla normativa comunitaria (art. 10 della direttiva 2003/87/CE vigente, coincidente con l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 2013, salvo che per la lettera *d-bis*)³).

Capo II **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI** **IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO**

Articolo 4

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

Il comma 1 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

Inoltre, non si prevede più l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati. Qualora invece tali condotte o cavi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

Il comma 2 modifica il punto 4-*bis*) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, contenente l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di escludere gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. La

² La RT si riferisce all'articolo 5, comma 12, dell'Atto del Governo n. 90, poi entrato in vigore come decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 10, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

³ La lettera *d-bis*) è stata inserita dall'articolo 39, comma 1-*bis*, della recente legge di conversione n. 164 del 2014 del decreto-legge n. 133 del 2014.

disposizione introdotta si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

La RT, aggiornata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ritiene che dall'introduzione della norma non derivi alcuna criticità in quanto l'integrazione delle due procedure comporterà una semplificazione amministrativa per l'autorità competente al rilascio dei titoli ed una accelerazione della tempistica per tali procedure autorizzative.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

Il comma 1 dispone che sia predisposta nell'ambito della VIA anche una valutazione di impatto sanitario (VIS) nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Tale valutazione è effettuata avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie ordinariamente disponibili.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che siano effettivamente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili le attività correlate alla predisposizione della VIS da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

L'articolo contiene delle modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 con riferimento al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Nello specifico la lettera *a*) dell'articolo in esame emendando l'articolo 4, comma 10 del citato D.Lgs. n. 30 del 2013, indica l'effettivo numero dei componenti, pari a 22 unità, della segreteria tecnica

del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE⁴. La successiva lettera *b*) sostituisce il vigente articolo 5 con la finalità di escludere, dall'ambito di applicazione del sistema di assegnazione e rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, le attività di volo effettuate con velivoli di Stato ed equiparati per la sicurezza nazionale. La lettera *c*) modifica l'articolo 26, comma 1 al fine di adeguare la normativa nazionale alla corrispondente definizione di "riduzione sostanziale della capacità" di un impianto contemplata dall'articolo 3, lettera *j*) della decisione n. 2011/278/UE; infatti laddove la vigente normativa prevede che le caratteristiche mediante le quali si possa definire ridotta la capacità sostanziale di un impianto debbano essere presenti complessivamente, la novella prevede invece che le conseguenze possano verificarsi alternativamente. La lettera *d*) corregge un errato rinvio contenuto al comma 10 dell'articolo 36 del citato D.Lgs. n. 30 del 2013. Infine la lettera *e*), modificando l'articolo 41, comma 2, aggiunge alle attività i cui costi sono a carico degli operatori interessati, secondo specifiche tariffe e modalità di versamento che dovranno essere definite mediante apposito decreto interministeriale, anche quelle attività poste in essere dall'ISPRA, per l'amministrazione dei registri ove sono contabilizzate le quote di emissione ed i relativi trasferimenti.

La RT specifica che l'articolo corregge alcuni errori materiali contenuti nel testo del citato D.Lgs. n. 30 del 2013 e che pertanto non dispone alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare. Si richiama tuttavia l'attenzione sulla mancata emanazione del decreto interministeriale che avrebbe dovuto indicare le tariffe e con esse rendere garantite quelle entrate che sarebbero servite a coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 30 del 2013⁵. Nel merito si chiede di sapere se ad oggi siano state effettuate spese che si sarebbero dovute coprire con il gettito derivante dall'applicazione delle citate tariffe; se ciò si fosse verificato si renderebbe necessario conoscere quali mezzi finanziari siano stati destinati a loro copertura al fine di escludere l'utilizzo di risorse già impegnate, a legislazione vigente, per altre finalità.

Articolo 7 *(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).*

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del D.L. 5/2012.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

⁴ La norma originaria indicava erroneamente 23 componenti della Commissione.

⁵ Ai sensi del comma 4 del citato articolo 41, così come modificato dalla lettera *e*) del presente disegno di legge, si sarebbero dovute versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8
(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

L'articolo modifica la nozione di "sistema efficiente di utenza", quale produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento destinata al consumo di un solo cliente, eliminando il limite di 20 MWe di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito.

Inoltre elimina la condizione che consente di accedere al sistema tariffario di allaccio alla rete elettrica disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 115. Tale condizione prevede che gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto siano conformi, tra l'altro, alla summenzionata definizione di "sistema efficiente di utenza" o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico, mentre la norma proposta prevede che la titolarità riguardi più ampiamente società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La RT non considera la norma. In una successiva nota la RGS ha chiarito che le modifiche non determinano effetti per la finanza pubblica in quanto le eventuali alterazioni tariffarie saranno ammortizzabili nel quadro dei costi del servizio energetico a carico dei soggetti fruitori del medesimo servizio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il chiarimento fornito dalla RGS implica una compensazione dei costi a carico dei soggetti fruitori del servizio elettrico, e non un mero ammortamento degli stessi nell'ambito del complesso degli oneri di sistema già esistenti.

Articolo 9
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

L'articolo prevede che, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

La RGS ha assicurato che dalla norma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le tariffe incentivanti di cui al D.M. 6 luglio 2012 fanno parte degli oneri generali di sistema (voce A3) a carico degli utenti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL *GREEN PUBLIC PROCUREMENT*

Articolo 10 ***(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevedere la riduzione del 30% dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMASo e una riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

Inoltre, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti:

- il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;
- la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Viene, altresì, specificato che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

La RT aggiornata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati specifica che l'agevolazione concessa a favore dei soggetti in possesso di specifiche certificazioni ambientali (EMAS/ISO 14001) è riferita alla garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, ex articolo 75 del D.lgs. n. 163 del 2006 e non sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del medesimo decreto. Pertanto, secondo la RT, non si ravvede pregiudizio riguardo alla sostenibilità economica degli interventi prospettati.

Al riguardo, atteso quanto dichiarato dalla RT che l'agevolazione in esame è riferita alla garanzia a corredo dell'offerta⁶, e non alla garanzia fidejussoria relativa all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non vi sono osservazioni da formulare.

⁶ Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie, costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

La norma, è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, ritenuto il rilievo meramente ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, disciplina con l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

In particolare, la norma prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PANGPP, relativi all'acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.

Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di forniture e di affidamenti relative alla carta per copia e carta grafica, alla ristorazione collettiva e derrate alimentari, all'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, ai prodotti tessili, agli arredi per ufficio. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state aggiunte ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali nel frattempo sono stati pubblicati i relativi decreti di attuazione recanti i CAM: affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture.

Si prevede che con decreto ministeriale si proceda al progressivo incremento della citata percentuale del 50 per cento, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del D.M. 25 luglio 2011 (servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari), nell'arco di cinque anni e all'aggiornamento dell'allegato stesso, potendo prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale.

È prevista l'applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

Infine, si dispone che ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle presenti disposizioni sia tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti

aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.

La RT afferma che la quantificazione puntuale in raffronto specifico all'impatto in termini di finanza pubblica per gli appalti con e senza caratteristiche ecologiche (criteri ambientali minimi), deve tenere presente che l'architettura dei criteri ambientali minimi e gli stessi requisiti avranno l'effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche sia in via diretta che per i benefici che incideranno sul complesso del sistema economico.

A tale proposito la RT rileva che nelle categorie di appalti con i quali si può conseguire efficienza energetica negli usi finali per i quali sono e saranno definiti i CAM, gli specifici requisiti in termini di ridotti consumi energetici con l'applicazione dei CAM determinano sistematiche economie di spesa.

Per quanto riguarda le altre categorie di appalto la RT fa notare che il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non è di norma superiore a prodotti privi di caratteristiche ambientali ed, inoltre, le caratteristiche di qualità ambientale dei prodotti conformi ai CAM (per esempio la facilità del disassemblaggio, la durata, l'assenza di sostanze chimiche pericolose, la presenza di materiale riciclato) rende possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita ed il reimpiego nei cicli economici, promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa, come peraltro indica la Commissione Europea. L'applicazione dei CAM è un mezzo efficace con il quale contrastare il fenomeno dell'ingresso nelle commesse pubbliche di prodotti con caratteristiche indefinite di qualità, anche ambientale e di filiere poco trasparenti. Non a caso la stragrande maggioranza degli altri Stati Membri applicano sistematicamente i propri criteri ambientali nelle procedure di gara e la Commissione Europea sostiene fermamente l'applicazione dei criteri ambientali europei o nazionali negli appalti pubblici.

Secondo la RT i CAM vengono definiti in condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici dei settori interessati che hanno tutto l'interesse a non pregiudicare ulteriormente i propri margini di guadagno, i quali, al contrario, hanno invece l'interesse a proteggere le proprie produzioni di qualità e la trasparenza delle filiere.

La RT poi fornisce alcuni esempi specifici (CAM per le forniture e ritiro di cartucce *toner* e cartucce a getto di inchiostro, CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) a dimostrazione della convenienza economica o comunque del non aggravio di oneri derivante dall'applicazione dei CAM.

Infine la RT, alla luce di quanto esposto ribadisce che la disposizione in oggetto non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha affermato che l'inserimento negli appalti di specifiche tecniche non appare direttamente connesso ad un incremento dei costi rientrando nei requisiti posti a base della procedura di assegnazione degli appalti.

Al riguardo, pur condividendo quanto affermato dalla RT, occorre tuttavia osservare che esiste il rischio teorico di un aggravio di oneri a carico della stazione appaltante pubblica derivante dai nuovi criteri ambientali minimi.

Articolo 13 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 e 1-bis integrano le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PANGPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, modificando l'articolo 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti pubblici, prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi.

Il comma 3, nel modificare l'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi.

La RT non considera la norma.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha sottolineato l'esigenza di predisporre una relazione tecnica volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di costi, dell'affidamento di compiti all'Osservatorio.

Al riguardo, si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata introdotta al comma 2 una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui al comma 1. Atteso che la RT non fornisce ulteriori elementi di dettaglio appare opportuno che la stessa riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 14

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

Il comma 1 dispone che con decreto ministeriale sia adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Tale piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese in materia di prodotti sostenibili.

Il comma 2 stabilisce che nella predisposizione del suddetto Piano si tenga conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

Il comma 3 individua le finalità delle azioni del Piano rappresentate da:

- a) promozione dell'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire la riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi;
- b) rafforzamento dell'immagine, del richiamo e dell'impatto delle produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
- c) rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale;
- d) aumento del livello di trasparenza e capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti;
- e) garanzia dell'informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in precedenti progetti.

Il comma 4 demanda ad un successivo decreto l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Piano d'azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale, di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

Il comma 5 specifica che le azioni del Piano di cui al comma 1 trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano a prevalente carattere programmatico, prevedendo una serie di azioni volte a migliorare le capacità competitive delle imprese in materia di prodotti sostenibili. Appare comunque opportuno acquisire contezza dell'intensità dei compiti demandati alle amministrazioni coinvolte, onde valutare la loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, condizione (implicita) affinché sia effettivamente rispettata la clausola d'invarianza posta dai commi 1 e 4.

Capo V
DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA
MATERIALI POST CONSUMO

Articolo 15

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo)

Il comma 1 inserisce i seguenti articoli dopo l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 206-*ter* prevede (comma 1) che al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati *post consumo*, il Ministro dello sviluppo economico può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali *post consumo* riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) con enti pubblici;
- c) con soggetti pubblici o privati;
- d) con le associazioni di categoria;
- e) con associazioni di volontariato senza fini di lucro;
- f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

Il comma 2 prevede che tali accordi e contratti di programma hanno ad oggetto:

- a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso;
- c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere precedenti.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi precedenti.

L'articolo 206-*quater* (comma 1) demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale *post consumo* che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter*, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

Con il comma 2 si stabilisce che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'allegato L-*bis* alla presente parte.

Il comma 3 dispone che gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo *post consumo* in misura almeno pari alle percentuali indicate dall'allegato L-*bis* alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

Il comma 4 prevede che gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L'articolo 206-*quinquies* prevede al comma 1 che il Ministro dello sviluppo economico adotta un regolamento per stabilire i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali *post consumo* riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e *compost* di qualità.

L'articolo 206-*sexies* impone alle PP.AA., nelle more dell'adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, di prevedere, nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post consumo* nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 2 stabilisce che nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di risanamento acustico, le PP.AA. e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post consumo* nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, definisce:

- a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206-*ter*, comma 2, lettera *a*), e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
- b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
- c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali *post consumo* che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti;
- d) i materiali *post consumo* che non possono essere utilizzati senza operazioni di pretrattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

Il comma 4 impone alle PP.AA., nelle more del riordino e dell'aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, di prevedere nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi edifici scolastici od ospedali, e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali *post consumo* nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo in esame del presente disegno di legge aggiunge alcuni allegati a quelli contenuti nella parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Infine, il comma 3 prevede che in sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge (tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica). Il decreto di cui al

comma 1 del predetto articolo 206-*quater* individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

La RT afferma che gli incentivi che verranno introdotti con i decreti attuativi previsti dalle disposizioni in esame hanno evidentemente un costo. Le ulteriori argomentazioni fornite dalla RT ineriscono un testo del presente articolo del tutto difformi rispetto a quello in esame, risultando pertanto inutilizzabili. In una successiva nota il Governo ha evidenziato che la concessione di benefici non potrebbe essere compensata a valere su risorse già previste in bilancio, e destinate a coprire oneri, del pari, già scontati a legislazione vigente, senza che determini un conseguente squilibrio a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che gli articoli 206-*ter* e 206-*quater* rimandano a successivi decreti ministeriali l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative, al finanziamento di incentivi per accordi e contratti di programma con imprese che producono beni post-consumo. Si tratterebbe perciò di previsioni dal valore programmatico.

Si osserva che tale meccanismo appare contabilmente corretto solo nel caso in cui la successiva destinazione con provvedimento legislativo agli incentivi in esame si accompagni ad una riduzione delle autorizzazioni di spesa sottese agli stanziamenti di bilancio che si intende utilizzare. Non risulterebbe corretta, al contrario, una copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come statuisce invece il comma 3 dell'articolo 206-*ter*.

L'articolo 206-*quinquies* demanda ad un regolamento la definizione degli incentivi anche di natura fiscale per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post-consumo. In questo caso, non essendo neanche prevista la previa individuazione delle risorse sulla base di apposite disposizioni legislative da adottare, si evidenzia che non appare rispettato l'obbligo di previsione della copertura degli oneri, peraltro indeterminati.

Appare comunque opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi – perlomeno di massima – al fine, da un lato, di fornire una quantificazione dei costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi e, dall'altro, di individuare in maniera più specifica le risorse con cui farvi fronte. Si rileva poi che l'attribuzione dei punteggi premianti nelle gare d'appalto sulla base delle previsioni di cui all'articolo 206-*sexies* potrebbe implicare una maggiore valorizzazione del fattore-qualità rispetto al fattore-costo nell'aggiudicazione dell'appalto, con possibili riflessi in termini di maggiori oneri finanziari per le PP.AA. aggiudicatrici.

Capo VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 16

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

Il comma 1 modifica l'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas – di cui all'Allegato 1, tabella 1-A, punto 4 – prevedendo che sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti siano utilizzabili nei suddetti impianti limitatamente al legno non trattato. Inoltre espunge dall'Allegato 2, tabella 6.A – recante l'elenco dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa (51%), se usati entro certi limiti di quantità – taluni rifiuti derivanti da lavorazione del legno indicati da specifici codici CER (Codice Europeo dei Rifiuti). Infine integra l'Allegato 2, punto 6.2 – recante l'elenco degli ulteriori rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfetariamente – prevedendo che taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata e i rifiuti pericolosi, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal citato decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

L'articolo, integrando l'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010, include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi), ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al D.Lgs. n. 75/2010.

La RT illustra la disposizione, chiarendo la finalità di evitare che altri sacchetti che non hanno le predette caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità siano utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici e conferiti poi agli impianti di compostaggio arrecando danno al processo e peggiorando la qualità del compost prodotto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18
(Pulizia dei fondali marini)

Il comma 1 consente al Ministro dell'ambiente di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo

subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni, il comune territorialmente competente.

Il comma 2 demanda a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, nell'ambito del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti in cui l'autorità competente è l'autorità marittima, le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sono curate dal comune competente e non più dalla regione interessata.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, relativamente ai commi 1 e 2, atteso che le operazioni discendenti dalla norma non assumono carattere vincolante e stabilito che le stesse dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nulla da osservare.

Con riferimento al comma 3, andrebbe chiarito se l'attribuzione in capo al comune competente del compito di curare la procedura relativa all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti possa essere svolta nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza aggravii di oneri.

Articolo 19

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

L'articolo interviene sul regolamento n. 161 del 2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di "materiali da scavo", il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

La RT afferma che la norma ha lo scopo di semplificare la gestione dei residui dei materiali lapidei e di consentire che gli stessi siano assoggettati alla disciplina della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare a quella dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del citato decreto, escludendo quindi che tali residui rientrino nel campo di applicazione del Regolamento sulle terre e rocce da scavo. Per la RT la norma è coerente con la vigente disciplina europea di settore.

Al riguardo, alla luce delle affermazioni fornite dalla RT relativamente alla compatibilità con la disciplina europea, nulla da osservare.

Articolo 20

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).

L'articolo, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene in più punti sull'art. 206-bis del D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), concernente l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, al fine di eliminare ogni riferimento al medesimo la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente. In particolare, per i profili di interesse, rispetto al testo originario del disegno di legge, le modifiche all'articolo 206-bis, previste al n. 2 della lettera *b*) approvate dalla Camera dei Deputati, comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni in materia, tra l'altro, di verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio, elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. È stabilito poi nella novella al comma 4 dell'articolo 206-bis, che per l'espletamento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA e non più di una segreteria tecnica, insediata presso la competente direzione generale, come previsto nel testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Il comma 3 dispone in merito al personale, assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Più nel dettaglio, in deroga a quanto disposto in materia di mobilità nella P.A.⁷, si dispone che il suddetto personale delle amministrazioni pubbliche, nonché quello in regime di diritto pubblico⁸, che si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale, di essere inquadrato nei ruoli dello stesso Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, fino ad un massimo di quindici unità, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico. L'inquadramento del suddetto personale viene disposto sulla base di un'apposita tabella di equiparazione approvata con specifico DPCM. Limitatamente all'attuazione del D.P.C.M. del 10 luglio 2014 (di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali viene elevato al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga ai limiti, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dall'art. 19, c. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 (in base al quale i suddetti incarichi possono essere attribuiti anche a dirigenti che non appartengano ai ruoli unici della dirigenza – di cui all'art. 23 del D.Lgs. 165/2001 – purché si tratti di dipendenti da altre amministrazioni pubbliche o da organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti).

Il comma 4 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti – di cui al comma 12 dell'articolo 199 del D.Lgs. 152 del 2006, prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Al citato articolo 199 è altresì inserito il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

I successivi commi 5 e 6 recano novelle a disposizioni relative al SISTRI.

⁷ Si prevede in particolare la deroga all'art. 30, c. 1, D.Lgs. 165/2001, così come sostanzialmente integrato dall'art. 4, c. 1, del D.L. 90/2014. Il D.L. 90/2014 ha previsto, tra l'altro: specifici bandi per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; possibilità di trasferimenti tra sedi centrali di differenti organismi – anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, se l'amministrazione di destinazione ha una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza e l'istituzione di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

⁸ Artt. 1, comma 2, e 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 in materia di tracciabilità dei rifiuti pericolosi.

Il comma 6 novella il comma 3 dell'articolo 188-*ter* – che elenca i destinatari del SISTRI – del decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 152 laddove in particolare, si specificano gli enti tenuti all'adesione al sistema.

La RT, riferita al testo iniziale, è superata dalle modifiche intervenute nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Circa le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura ai commi 1-2, in assenza di formale RT, anche il ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio del coordinamento legislativo), ne ha sottolineato l'esigenza di acquisizione rispetto alle modifiche approvate. Al tempo stesso, ha espresso il proprio assenso invece sul comma 3, ritenendo le disposizioni ivi previste in materia di personale del tutto neutrali sotto il profilo finanziario. In particolare, sui commi 1-3, tale esigenza di aggiornamento è rispondente al fine di fornire la dimostrazione "che le risorse di cui al comma 6 del citato articolo 206-*bis* siano sufficienti a far fronte alle modifiche introdotte, anche tenuto conto che l'articolo 14-*bis* del testo in esame modifica i criteri di calcolo del contributo". Sul comma 4, cioè sulla norma per cui si prevede che il personale già presente in posizione di distacco o comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possa transitare presso i ruoli del citato Ministero nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, e delle facoltà assunzionali, ha dato invece parere espressamente "positivo" nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico. L'assenso del MEF è stato espresso in particolare anche sull'ultimo periodo, laddove si prevede, solo in fase di prima attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 di riorganizzazione del medesimo Ministero, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, l'aumento delle percentuali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai non appartenenti ai ruoli unici dei dirigenti, rispettivamente, dal 15 al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei medesimi ruoli, rispetto alla previsione a l.v. del 10 e del 20 per cento della dotazione organica, affermando che la norma presenta i caratteri di neutralità degli oneri per la finanza pubblica⁹.

Va segnalato, poi, che la necessità di una specifica RT con riferimento, in particolare, alle modifiche apportate al comma 1 dalla Camera dei Deputati, è stata condivisa anche dal Dipartimento della R.G.S, nella nota di riscontro redatta in risposta ai quesiti formulati dal relatore nel corso dell'esame in commissione¹⁰.

⁹ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio del Coordinamento legislativo-Ufficio Legislativo, Nota n. 1/5231 del 15 settembre 2014, pagina 6.

¹⁰ Il Dipartimento della R.G.S ha rilevato che "occorre acquisire idonea relazione tecnica che dimostri che le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 206-*bis* siano sufficienti a far fronte alle modifiche introdotte anche tenuto conto che l'articolo 14-*bis* del testo in esame modifica i criteri di calcolo del contributo. Conseguentemente alle modifiche apportate, appare necessario che venga soppresso il comma 2 che prevede che il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-*bis* del D.Lgs. 152/2006 venga adottato dopo il

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, occorre segnalare sui commi 1-2 che il nuovo testo, nel prevedere che le funzioni di vigilanza e controllo vengano svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi dell'ISPRA, stabilisce l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6 dell'art. 206-bis (*Osservatorio nazionale sui rifiuti*) del D.Lgs. n. 152/2006, prima assegnate al funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica dello stesso. In tal senso, la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-bis, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, che prima era destinata al funzionamento della segreteria tecnica e dell'Osservatorio, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il meccanismo di devoluzione delle risorse opera entro il solo limite massimo delle risorse assegnate a tal fine, che sono peraltro già contabilmente coperte dal capitolo 3822 dello stato di previsione del ministero dell'ambiente¹¹.

In primis, sembrerebbe in proposito necessaria la richiesta di elementi informativi certificati da una RT volti a chiarire i fabbisogni posti dal nuovo modulo organizzativo alla base della previsione di spesa, dal momento che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal luglio 2010, nonché, se le somme siano ciò nondimeno state comunque già iscritte nei tendenziali secondo la loro finalizzazione iniziale. Inoltre, in particolare sulla disposizione di cui al comma 1, lett. b) n. 2), andrebbero richieste conferme in merito al fatto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale sono ora affidate le attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti, che prima erano svolte dall'Osservatorio sui rifiuti, possa provvedere ai relativi adempimenti, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali e già disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla legge di contabilità.

In merito poi alla neutralità del comma 3, laddove è prevista la possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche che sia in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente, nel limite di n. 15 unità e delle relative vacanze organiche esistenti, di richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo dicastero, appare evidente che la neutralità finanziaria del dispositivo è condizionata dal fatto che dal transito non potranno derivare incrementi nel trattamento economico spettante agli interessati rispetto a quello attualmente in godimento.

perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di favorire il funzionamento della segreteria tecnica." Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.A.E., Nota prot. n. 72153/2014, pagine 5-6.

¹¹ Il capitolo reca la dotazione delle risorse per cui non si dà più luogo a riassegnazione per effetto della legge finanziaria 2008, che reca una previsione di 8,3 milioni di euro nel 2015 e 7,8 nel 2016 e 7,3 nel 2017. Si rammenta che l'obiettivo della disciplina limitativa di cui alla legge finanziaria 2008 era l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai Ministeri, in modo da assicurare risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

Si ricorda che la legislazione vigente disciplina puntualmente solo la responsabilità circa il sostenimento dell'onere del trattamento economico – accessorio e fondamentale – del dipendente, ponendone l'onere a carico dell'Amministrazione che fruisce delle relative prestazioni lavorative¹², indipendentemente dall'inquadramento contrattuale del medesimo¹³.

In particolare, su tale ultimo profilo, a conferma della problematicità della piena corrispondenza tra profili professionali relativi ai diversi comparti del pubblico impiego, e "omogeneità" dei livelli retributivi corrispondenti, va peraltro segnalato che la norma non prevede che, in aderenza al noto principio del divieto di *reformatio in peius*, qualora il dipendente dovesse essere inquadrato in profilo professionale il cui trattamento economico risulti essere "inferiore" a quello previsto per il profilo professionale di originario inquadramento, allo stesso dovrebbe essere riconosciuto un assegno *ad personam* "riassorbibile", nelle more delle integrazioni salariali corrispondenti ad eventuali ulteriori avanzamenti.

Ad ogni modo, premesso che le questioni retributive interessano oneri che sono *ad eccelleniam* non rimodulabili per il bilancio dello Stato, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di una situazione aggiornata delle complessive posizioni di "comando" *et similia* ad oggi attivate presso il dicastero dell'ambiente, distintamente per profilo professionale e tipologia di inquadramento presso le amministrazioni di originaria appartenenza e rispetto all'inquadramento professionale presso il dicastero dell'ambiente, nonché, delle vacanze organiche esistenti per ciascuna area professionale e livello retributivo presso il medesimo, al fine di fornire documentata evidenza delle n. 15 posizioni organiche che siano effettivamente occupabili rispetto alle *max* n. 15 indicate dalla norma¹⁴.

¹² Sul punto si segnala che l'articolo 70, comma 13 del T.U.P.I. prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria autorizzano la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. Il trattamento economico accessorio è di norma posto sempre a carico dell'amministrazione di comando.

¹³ Nello specifico del ministero in parola, va segnalato che la ricognizione della specifica situazione debitoria verso altre amministrazioni ammonta a circa 1,5 milioni di euro. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *Relazione Annuale sul Rendiconto Generale dello Stato 2013*, Volume II, pagina 314.

¹⁴ Da una ricognizione dei dati relativi al personale in posizione di comando *et similia* presso il ministero dell'ambiente, tratti dal Conto Annuale aggiornato però al 2012, emerge che sulle n. 56 unità complessivamente indicate in tale posizione a tale data, n. 35 unità sarebbero appartenenti alla terza area e n. 20 alla seconda area professionale del CCNL ministeri, cui si aggiungerebbe n. 1 posizione dirigenziale di I fascia. In proposito, si segnala che i dati forniti dall'Organo di controllo nel referto sul rendiconto generale dello Stato 2013 evidenziano un grado di "copertura" della pianta organica pari al 77,78% per i dirigenti di I fascia (7 occupate su 9 posizioni), 90,91% per i dirigenti di II fascia (30 su 33 posizioni) e 99,11% per le qualifiche non dirigenziali (554 su 559 teoricamente disponibili). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2012, tavole sul *link* del dicastero; CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, doc. cit., Volume II, pagine 304-305.

Con riferimento all'incremento ivi previsto della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali anche a dirigenti esterni ai ruoli del ministero dell'Ambiente, nulla da osservare attesa la neutralità della previsione.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi)

La norma modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, le disposizioni introdotte:

- pongono a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi;
- includono tra le condizioni previste, per ottenere il riconoscimento del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio o restituzione svolto dai produttori che non aderiscono ai Consorzi, la dimostrazione che il sistema medesimo sia in grado di adempiere all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato;
- prevedono che il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) adempia entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata (nel testo vigente l'adesione a tale richiesta è decisa dal CONAI);
- precisano che i consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio e che l'attività svolta dai Consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato ed è finalizzata a garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata;
- differiscono al 30 giugno 2015 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006.
- specificano che il contributo denominato contributo ambientale CONAI deve essere utilizzato, altresì, per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorire il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità.

Infine, relativamente all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, si specifica che tale possibilità di adempimento è consentita ai produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che la propria produzione annua di rifiuti non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi.

La RT, con riferimento alla previsione di porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi, afferma che tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'obbligo per il CONAI di adempiere entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata, la RT afferma che la disposizione è volta a definire in maniera certa e prevedibile le ipotesi di sussidiarietà del CONAI rispetto al gestore pubblico ed ha lo scopo di evitare inefficienze nella fase della raccolta che si ripercuotano inevitabilmente sulla realizzazione degli obiettivi di riciclaggio e determinino così l'inosservanza delle disposizioni europee.

Con riguardo alla qualificazione dei consorzi per la gestione degli imballaggi e del CONAI quali incaricati di pubblico servizio, la RT precisa che tale esplicitazione è ispirata anche all'esigenza di rimediare ad una serie di contestazioni sollevate in riferimento alla coerenza del sistema con l'impianto concorrenziale del mercato, in ultimo dinanzi all'AGCM.

Infine, la RT motiva il differimento al 30 giugno 2015 del termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo interno ai consorzi ai cambiamenti derivanti da queste disposizioni in esame.

Al riguardo, al fine di verificare la sostenibilità dell'attività sostitutiva del CONAI ai gestori dei servizi di raccolta differenziata e atteso che è stata soppressa la previsione di corrispondere al CONAI il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee, andrebbe chiarito attraverso quali risorse si procederà a garantire la funzionalità dell'attività sostitutiva da parte del CONAI.

Articolo 22

La norma dispone che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5, del citato decreto che prevede la non applicazione di alcuni obblighi alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

L'articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'art. 205 del D.Lgs. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:

- a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;

- a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;
- a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;
- a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati sono trasmessi dai comuni al sistema informatizzato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, e sono validati dall'ARPA o dall'organismo pubblico medesimo.

Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'ecotassa, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, che non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguitamento dei medesimi obiettivi (ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 205) ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30% rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale è dovuta alle regioni e affluisce a un apposito fondo regionale destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati definiti ai sensi degli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del D.Lgs. 152 del 2006.

Infine viene stabilito che l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa, deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT, aggiornata alla Camera dei deputati, evidenzia che l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nell'istituire il tributo in esame, oltre che stabilire, al comma 27, che esso è dovuto alle Regioni, prevede anche la sua destinazione che non è la copertura dei costi del servizio.

Infatti, il tributo in parte va alle province e per il resto affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente, alla istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

Ai costi effettivi del servizio che il Comune trasla poi sulle utenze è aggiunto il tributo.

Secondo la RT un aumento o diminuzione del tributo non incide quindi sulla gestione delle discariche; i gestori sono del resto solo sostituti d'imposta.

Il comma 29 del citato articolo 3 prevede che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

Secondo la RT, il presente articolo 14 nulla innova in merito come pure sulla destinazione dell'addizionale prevista dall'art. 205 comma 3-*octies* del D.lgs. 152/2006.

La posposizione di un anno introdotta dall'ultimo comma dell'art. 14 non è in contrasto con la normativa comunitaria in quanto la Direttiva 2008/98 non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata.

La normativa comunitaria, come del resto recepita dall'art. 181, prevede che le autorità competenti realizzino, entro il 2015 la raccolta differenziata

almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, e adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Sul punto la RT ritiene che per un refuso manchi il riferimento alla TASI (all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) – che si presuppone sia riferito al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

La nota di risposte del Governo antecedente alla RT aggiornata, diversamente da quanto sostenuto dalla RT segnala che il differimento dell'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata, appare in contrasto con la normativa comunitaria e che l'Italia è già sottoposta a numerose procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifiuti.

Al riguardo, pur prendendo atto che il tributo speciale per il conferimento in discarica, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non è destinato alla copertura dei costi del servizio, occorre evidenziare che la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata e le esenzioni dall'addizionale sul medesimo tributo previste dalla presente disposizione, determinano comunque, una riduzione del gettito del tributo in capo alle province e alle regioni titolari del tributo. Sul punto appare opportuno chiarire se tale riduzione possa comunque garantire il conseguimento delle finalizzazioni previste a legislazione vigente e di quelle nuove previste dal presente provvedimento.

Infine, andrebbe meglio chiarito in cosa consiste l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa e, in particolare, se da tale attività si determinino potenziali effetti finanziari.

Articolo 24 *(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)*

Il comma 1 autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applica una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2 prevede la possibilità di realizzare e porre in esercizio con denuncia di inizio attività (DIA) impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La RT, aggiornata alla Camera dei deputati, relativamente al comma 1 afferma che attraverso tale disposizione si intende incentivare la diffusione del compostaggio domestico quale strumento di gestione dei rifiuti che massimizza i benefici ambientali derivanti dal mancato conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico di gestione nonché i costi associati alla gestione degli stessi. Infatti il compostaggio di comunità evita che i rifiuti organici siano raccolti in maniera separata dal gestore e trasportati per lunghe distanze fino ad un impianto di compostaggio o che vengano raccolti congiuntamente agli altri rifiuti, laddove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica, per essere smaltiti in discarica. Nel primo caso i benefici ambientali riguardano le mancate emissioni in atmosfera derivanti dalla raccolta e trasporto di detti rifiuti. Nel secondo caso alle mancate emissioni della raccolta e trasporto si devono aggiungere le mancate emissioni di biogas che il conferimento dei rifiuti organici in discarica produce. Per quanto riguarda il profilo dei costi, occorre ricordare che a fronte della riduzione della tariffa di gestione dei rifiuti che il gestore accorda alle utenze che effettuano il compostaggio domestico, tale pratica determina una grande riduzione dei costi di gestione di detti rifiuti attualmente sostenuti dal gestore del servizio o dal comune. Infatti il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio rappresenta una delle voci di costo maggiori dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani (circa 100 euro a tonnellata). Lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti in discarica (circa 60 euro a tonnellata). Attualmente è infatti prassi comune che l'utente che effettua il compostaggio domestico goda di una riduzione della tariffa. Questa è infatti stabilita dal comune o dal gestore in percentuale sulla quota variabile che costituisce la tariffa di gestione proprio al fine di incentivare gli utenti a tale pratica virtuosa. Tale riduzione della tariffa è quindi pienamente compensata dai risparmi che il gestore ottiene dal mancato conferimento dei rifiuti organici al sistema pubblico di gestione.

Con riferimento al comma 2, la RT sottolinea che la disposizione, attraverso la semplificazione autorizzativa dei piccoli impianti di compostaggio, è volta anch'essa a promuovere la diffusione del compostaggio domestico e di comunità sollevando il gestore del servizio dall'onere di gestire la frazione organica dei rifiuti urbani che rappresenta una delle maggiori voci di costo del servizio.

La norma non comporta effetti finanziari considerato l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, e antecedente alla RT aggiornata, sottolinea l'esigenza di stabilire nella disposizione che la riduzione delle tariffe sia calcolata proporzionalmente al volume oggetto di compostaggio, al fine di garantire la copertura integrale del servizio.

Al riguardo, premesso che le agevolazioni tariffarie da concedere agli utenti interessati non devono far venir meno l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio attraverso il gettito della TARI, così come peraltro evidenziato dalla RT, andrebbe valutata la possibilità di introdurre in norma la previsione che la riduzione della tariffa debba comunque garantire la copertura integrale del servizio.

Articolo 25

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

Il comma 1 novella il Codice dell'ambiente, inserendo il nuovo articolo 219-bis, il quale prevede (comma 1) che in via sperimentale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

Il comma 2 dispone che al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Il comma 3 stabilisce che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

Il comma 4 demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

Il comma 5 prevede che all'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal testo del nuovo art.

219-bis del codice dell'ambiente trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 26

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

L'articolo, novellando il Codice dell'ambiente, prevede che tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Per i detentori di questi ultimi dati, l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione a partire dalla dichiarazione riferita al 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali che possono essere adottati dai soggetti che operano nel settore degli imballaggi in alternativa al sistema CONAI, devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti, il CONAI entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 27

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

L'articolo modifica alcune disposizioni degli articoli 221, 223 e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), specificando alcuni obblighi di pianificazione e di comunicazione previsti per i produttori e per gli utilizzatori degli imballaggi.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni, attinenti ad obblighi di programmazione e di comunicazione (per i produttori e per gli utilizzatori degli imballaggi) già previsti a normativa vigente.

Articolo 28

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)

La norma integra il comma 4 dell'articolo 224 del Codice dell'ambiente, prevedendo che gli amministratori del Conai debbano redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia

del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Articolo 29 (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

L'articolo interviene sul Codice ambientale al fine di introdurre una specifica disciplina per i rifiuti di prodotti da fumo e di gomme da masticare.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), introduce l'articolo 232-*bis*, ripartito nei seguenti commi.

Il comma 1 impone ai Comuni di provvedere ad installare appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi da fumo e delle gomme da masticare.

Il comma 2 stabilisce che i produttori debbano attuare campagne di informazione al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 vieta a decorrere dal 1° luglio 2015 l'abbandono di mozziconi da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevedendo in caso di violazione l'applicazione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro. Inoltre, per le finalità di cui ai precedenti commi, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del comma in esame. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, appaiono necessari dei chiarimenti in merito al profilo temporale degli oneri posti a carico dei comuni e delle risorse predisposte per la loro copertura. Infatti, l'assenza di diversa indicazione circa la decorrenza temporale dell'obbligo di cui al comma 1 sembra confermare ciò che è implicitamente deducibile già dal dispositivo, ovvero che la possibilità di comminare le sanzioni di cui al comma 3 (che alimentano il fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e coprono le esigenze finanziarie correlate agli adempimenti posti a carico dei comuni) è successiva all'installazione degli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi da fumo e delle gomme da masticare. Il punto appare meritevole di un chiarimento, perché in tal caso appare evidente per i comuni la necessità di effettuare anticipazioni per sostenere gli oneri correlati agli obblighi posti a loro carico.

Per quanto riguarda inoltre il profilo più strettamente quantitativo, si osserva che la disposizione non individua né l'ammontare degli oneri né il gettito atteso dalle sanzioni, il che rende comunque non verificabile la congruità del meccanismo di finanziamento individuato rispetto alle esigenze di predisporre una rete adeguata di raccoglitori di mozziconi e gomme.

Articolo 30 (Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

L'articolo, con una modifica all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

La RT afferma che la norma ha l'obiettivo di garantire continuità disciplinare in un settore che già aveva visto una produzione normativa autonoma grazie al GSE. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31 (Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

L'articolo dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, il Ministro dell'ambiente stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si osserva che la norma riproduce integralmente l'articolo 1, comma 667, della legge di stabilità per il 2014, limitandosi a differire il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal testo, che passa dal giugno 2014 ad una data certamente successiva (entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame). Non sono comunque configurabili effetti finanziari, considerato che al richiamato comma 667 non sono stati ascritti effetti finanziari dalla correlata RT.

Articolo 32

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo prevede la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), tramite le proprie confederazioni o le associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.

La RT afferma che si tratta di una disposizione di adeguamento all'intervenuta modifica degli allegati alla direttiva 94/62/CE con i quali si è estesa la tipologia di imballaggi anche ai vasi da fiori, che nel nostro ordinamento è stato recepito con DM 125 del 22.4.2014.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

L'articolo, al comma 1, lettere *a*) e *b*) inserisce i rifiuti di pile ed accumulatori tra le particolari categorie di rifiuti disciplinate dall'art. 227 del D.Lgs. 152/2006 per le quali restano ferme le disposizioni speciali, nazionali ed europee ad oggi vigenti.

Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati inseriti i commi 2 e 3, che prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e che, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 49/2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 188/2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che l'articolo nel suo testo originario non determina oneri per la finanza pubblica in ragione della sua natura ordinamentale; anche la riassegnazione prevista dal comma 2 non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ma soltanto una diversa allocazione di risorse per l'esercizio di funzioni inerenti a materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relazione puntualizza che si tratta di una nuova risorsa e che tali proventi non sono mai stati versati in passato.

Le integrazioni e modifiche al testo intervenute rispetto al ddl iniziale sono sprovviste di **RT**¹⁵.

¹⁵ Sulle integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura al comma 1, lettera *c*), in assenza di formale RT, il ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio del coordinamento legislativo), ha solo segnalato che l'eliminazione del riferimento alla direttiva 2006/66/CE è suscettibile di comportare criticità, in quanto la stessa non è abrogata, ma solo parzialmente modificata dalla direttiva 2013/56/UE. Ha segnalato, inoltre, la formulazione poco chiara del comma 4, in cui vengono modificati gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 49 del 2014, essendosi prevista la sostituzione di un periodo con altro recante identica

Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale delle norme in esame, ivi comprese le disposizioni approvate in Commissione, concernenti la disciplina della riassegnazione delle risorse provenienti dalle tariffe previste a normativa vigente a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile ed accumulatori per lo smaltimento dei relativi rifiuti, mediante l'istituto contabile della cd. "riassegnazione"¹⁶, non ci sono osservazioni.

Articolo 34

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

L'articolo interviene sull'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

La RT descrive la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 35

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

L'articolo introduce modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), trasforma in facoltà l'attuale obbligo per le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi organici esausti nonché per quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, di partecipare al relativo Consorzio nazionale di raccolta (CONOE).

La lettera *b*) prevede pertanto che siano obbligate a partecipare al CONOE esclusivamente le imprese che producono, importano o detengono i summenzionati oli e grassi organici.

La lettera *c*) consente non più genericamente agli operatori ma più specificamente alle imprese non partecipanti al CONOE la facoltà di organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale, continuando comunque a dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo.

La lettera *d*) estende a soggetti diversi da quelli autorizzati dai consorzi – in coerenza con le previsioni sopra descritte – la possibilità di essere destinatari del conferimento di oli e grassi animali e vegetali esausti.

dicitura. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio del Coordinamento legislativo- Ufficio Legislativo, Nota cit. del 15 settembre 2014, pagina 9.

¹⁶ Per un esauriente rassegna dei profili metodologici dell'istituto. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione centrale in sede di Controllo, Delibera 9/2008/G e Delibera 4/2004/G.

La RT illustra le norme ed afferma che non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alle stesse, in quanto si limitano ad attuare una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il CONOE non è ricompreso nell'elenco delle PP.AA. e pertanto non rileva ai fini del conto economico consolidato. Inoltre – come ricordato dal Governo in una successiva nota – l'articolo 7 dello Statuto del CONOE prevede il suo finanziamento da parte di enti pubblici come mera eventualità, il che induce ad escludere che la norma in esame possa avere riflessi sulla finanza pubblica, stabilendo invece una diversa ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

Articolo 36

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

L'articolo attribuisce alle regioni la possibilità di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive e tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che, al fine di dare supporto alle regioni per assicurare la corretta attuazione delle azioni previste dalla programmazione, la Direzione generale competente sta provvedendo alla istituzione del Tavolo di lavoro permanente composto dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e che con decreto del Ministro dell'ambiente n. 185 del 2014 è stato istituito un comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Al riguardo, dato il carattere facoltativo della norma, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 37
(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

La norma abroga l'art. 6, comma 1, lett. *p*) del D.lgs. n. 36 del 2003, eliminando il divieto di conferire in discarica rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate, che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

La RT presentata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati si limita a descrivere la norma. La RT originaria presentata contestualmente all'AC 2093 afferma che la disposta abrogazione è coerente con il diritto europeo, in quanto si tratta di un divieto non previsto nella direttiva 99/31/CE sulle discariche. L'abrogazione si rende necessaria a seguito dell'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, il cui potere calorifico può essere tale da rendere il rifiuto trattato non conferibile in discarica, in permanenza del divieto. Tale norma non introduce alcun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38
(Rifiuti ammessi in discarica)

La norma, nel modificare l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2003, attribuisce all'ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando non è necessario il trattamento dei rifiuti da collocare in discarica, in quanto non contribuisce al raggiungimento delle finalità di riduzione della quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo VII

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Articolo 39 ***(Norme in materia di Autorità di bacino)***

L'articolo è stato ampiamente modificato durante l'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati e detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo.

In particolare:

- al comma 1, integra le definizioni presenti nel testo dell'articolo 54 del D.Lgs. 152/2006 (comma 1), introducendo anche la definizione di piano di bacino distrettuale o piano di bacino, con cui si intende il piano di distretto;
- al comma 2, si innova la disciplina delle autorità di bacino distrettuale oggi prevista all'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali. Durante l'esame in prima lettura, l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 è stato riformulato, ivi prevedendosi tra l'altro che nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza, e il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Relativamente al collegio dei revisori dei conti, che rientra tra gli organi dell'Autorità di bacino, si prevede che quest'ultimo opera in conformità alle previsioni del comma 3-bis dell'articolo 119, che prevede l'attribuzione di entrate attraverso accordi di programma. Un'ulteriore modifica della Commissione ha riguardato la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale. È stata inoltre modificata la partecipazione dei soggetti istituzionali alla Conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino; tra le funzioni assegnate alla Conferenza istituzionale è stata prevista la deliberazione dello statuto e di tutti gli altri atti amministrativi dell'Autorità di bacino, trasmessi poi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'economia e delle finanze; anche la composizione della Conferenza operativa è stata modificata, prevedendo la partecipazione di tutti i componenti della Conferenza Istituzionale Permanente;
- al comma 3, si prevede il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio, e la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a partire dalla data di adozione del decreto ministeriale sul trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle suddette Autorità di bacino, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una fase transitoria in cui le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale (comma 4);
- al comma 5, modifica la disciplina dei distretti idrografici di cui all'art. 64 del D.Lgs. 152/2006, attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti;
- il comma 6 modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali;
- il comma 7 prevede, attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 119 del D.Lgs. n. 152 del 2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, la stipula da parte del Ministero

dell'Ambiente e delle regioni di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino;

- il comma 8 differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela;
- il comma 10 prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo introduce nuove norme in materia di Autorità di bacino. Afferma che nella vigente versione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è stata tentata una razionalizzazione del sistema delle Autorità di bacino al fine di conseguire un'organica copertura dell'intero territorio nazionale. In particolare in ciascun distretto idrografico si prevedeva l'istituzione di un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, e conseguente presenza in essi dei doverosi di organi di indirizzo e di controllo. Il legislatore aveva, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati. La decretazione prevista non è stata mai emanata e, per evitare un pericoloso vuoto organizzativo e gestionale, con successivi interventi (decreto legislativo n. 284 del 2006 e decreto legislativo n. 208 del 2008) il legislatore ha disposto (articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006) che «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63». In esito alle predette vicende normative, permane tuttora l'incompleta articolazione dei bacini idrografici come individuati dalla legge n. 183 del 1989, di cui di seguito si dà elencazione: bacini nazionali:

- Adige;
- Alto Adriatico;
- Arno;
- distretto pilota del Serchio, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
- Tevere;

- Liri-Garigliano;
- Volturino.

Ad essi si aggiungono svariate decine di bacini di livello interregionale e regionale.

In particolare per ciascuno dei bacini «nazionali» risulta, allo stato, operativa un'Autorità di bacino, con i seguenti organi:

- a) comitato istituzionale;
- b) comitato tecnico;
- c) segretario generale e sua segreteria tecnico-operativa.

Il descritto contesto organizzativo nazionale (peraltro in una situazione di prolungata *prorogatio*) appare ancor più critico alla luce della nota del 26 marzo 2012, con cui la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Nel suddetto parere si ribadisce che le argomentazioni fornite al riguardo dalle autorità italiane e le modifiche apportate a tal fine alla legislazione nazionale non sono sufficienti. È stato, dunque, chiesto all'Italia il pieno rispetto della direttiva, con particolare riferimento ai piani di gestione dei distretti idrografici e al loro aggiornamento, a un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei. È necessario pertanto assicurare al più presto in Italia una governance che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo. Vengono individuati, pertanto, i seguenti sette distretti idrografici:

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
- b) distretto idrografico del Fiume Po;
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale;
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
- f) distretto idrografico della Sardegna;
- g) distretto idrografico della Sicilia.

Al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto all'architettura delineata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è confermato che ciascun distretto è presidiato da un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, il collegio dei revisori dei conti. Tutte le altre Autorità di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989 sono sopprese e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo in esame. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali delle Autorità di cui alla legge n. 183 del 1989, previa consultazione dei sindacati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per inciso si segnala che la norma in esame conferma anche l'attuale numero dei segretari generali (sette come attualmente), nonché conferma il doppio livello di indirizzo, « politico » (nella norma in esame attribuito alla conferenza istituzionale) e tecnico-operativo (nella norma in esame attribuito conferenza operativa). Conseguentemente la revisione della governance non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sono piuttosto conseguibili economie di scala in fase gestionale stante la diminuita parcellizzazione delle competenze Al riguardo si dettaglia che già a legislazione vigente il finanziamento delle Autorità nazionali è a carico di appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come di seguito rappresentato:

CAP	Denominazione	Stanziamento 2013
3011	Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 9.246.367
3012	Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 134.919
3013	Spese per il trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione	€ 725.105
3014	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico dei segretari generali e dei dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 998.800
3015	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sul trattamento economico corrisposto ai segretari generali ed ai dipendenti in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 3.257.234
3017	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale	€ 175.100
3071/5	Spese per missioni per il personale in servizio presso le autorità di bacino nazionali	€ 1.945
3071/18	Spese per il funzionamento delle autorità di bacino di rilievo nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e le relative opere di sistemazione logistica e funzionale	€ 745.605
3084/1	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo [nota: comitato soppresso], dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché dei rappresentanti statali presso i comitati tecnici dei bacini interregionali e regionali	€ 1.575
TOTALE		€ 15.286.650

Circa poi le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura al testo del ddl iniziale, in assenza di una formale **RT** sulle medesime, anche il ministero dell'economia e delle finanze (*Ufficio del*

coordinamento legislativo) ha sottolineato l'esigenza di acquisizione sul testo aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura e, in particolare, sul comma 2-bis e sulle modifiche apportate al comma 6. In particolare, sul comma 2-bis, laddove si prevede che, per assicurare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 30 della legge n. 183 del 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio, sia mantenuta la sede operativa esistente per garantire il presidio e la pianificazione del territorio, ha sottolineato che ai sensi del citato articolo 30, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 luglio 1989 ha individuato il bacino del fiume Serchio quale bacino pilota in cui effettuare la sperimentazione relativa alla pianificazione di bacino attraverso studi, progetti ed interventi e che il medesimo è stato abrogato dall'articolo 175 del Codice dell'ambiente. Ciò premesso, ha sottolineato la necessità di acquisire idonea relazione tecnica da cui si evincano i costi relativi al previsto mantenimento della sede operativa e le risorse con cui farvi specificamente fronte. Ha rilevato, infine, la necessità di acquisire una relativamente al comma 6 della disposizione in esame laddove si prevede che, fino all'emanazione del decreto che fissa i canoni di concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le Regioni determinino la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni di tutela delle acque pubbliche e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino¹⁷.

A tale proposito, va segnalato poi che la necessità di una specifica RT con riferimento al testo integrato dalle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, è stata condivisa anche dal Dipartimento della R.G.S, nella nota di riscontro redatta in risposta ai quesiti formulati dal relatore nel corso dell'esame in Commissione¹⁸.

Al riguardo, il dispositivo reca la una nuova disciplina delle Autorità di bacino, disciplinandone la fase transitoria del passaggio delle competenze dai vecchi analoghi organismi e disciplinandone il trasferimento del relativo personale.

¹⁷ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio del Coordinamento legislativo-Ufficio Legislativo, Nota cit. del 15 settembre 2014, pagina 9-10.

¹⁸ Nello specifico, la RGS ha rilevato che al comma 3: "viene previsto che, per assicurare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 30 della legge 183/1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio, venga mantenuta la sede operativa esistente per garantire il presidio e la pianificazione del territorio. Ai sensi del citato articolo 30, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 luglio 1989 ha individuato il bacino del fiume Serchio quale bacino pilota in cui effettuare la sperimentazione relativa alla pianificazione di bacino attraverso studi, progetti ed interventi.". Analoga richiesta è intervenuta anche sul comma 9, relativamente alla prevista predisposizione del Programma di gestione dei sedimenti e livello di bacino idrografico. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.A.E., Nota prot. n. 72153/2014, pagina 10.

Per i profili di interesse, si segnala che ivi si prevede che l'organo della Conferenza operativa possa essere integrato, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e che nella nuova configurazione emersa dall'esame in prima lettura alla Camera dei Deputati, è stata nuovamente definita l'articolazione degli organi delle nuove Autorità, in modo da non ampliare il numero dei soggetti complessivamente attivi negli organi direzione ed è presidiata da disposizioni volte a escludere l'insorgenza di oneri.

La prevista possibilità di ricorso ad esperti da parte della Conferenza operativa richiede, in caso di utilizzo, che non siano sostenuti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la modifica approvata durante l'esame presso la Camera in cui si prevede che il decreto interministeriale di riordino delle Autorità di bacino possa prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopprese Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo), andrebbe chiarito se la nuova configurazione organizzativa eventualmente disposta sia idonea a garantire l'invarianza della spesa prevista dalla RT riferita al testo iniziale del disegno di legge.

Tale certificazione andrebbe prodotta anche in riferimento al comma 3, laddove si prevede il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, circostanza che di per sé prefigura il sostenimento di maggiori oneri rispetto al nuovo assetto delle autorità di bacino.

Inoltre, con riferimento alle modifiche apportate in prima lettura e concernenti la riformulazione del comma 10 andrebbe chiarito se la disposizione abbia un carattere essenzialmente procedurale e organizzatorio con riferimento a adempimenti comunque già previsti a normativa vigente e riguardanti la manutenzione idrogeologica del territorio.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 7, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, le quali prevedono, in via transitoria, che sia fissata la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche. Ciò in quanto l'articolo 119 del d.lgs. 152/2006, modificato dal comma in questione, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le Autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali. Sembra che le eventuali maggiori spese derivante dall'applicazione delle norme siano poste a carico dell'utenza; in proposito appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la correttezza dell'interpretazione prospettata.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

L'articolo introduce l'articolo 72-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede un meccanismo per agevolare la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

In particolare, si istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 432, della L. n. 266 del 2005.

Inoltre, si stabilisce la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul "Fondo per le demolizioni delle opere abusive" istituito dall'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003.

Si prevede la presentazione di una relazione del Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo medesimo in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati.

Infine, si modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) in materia di definizione degli interventi edilizi.

La RT afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala la necessità di aggiornare al 2015 lo stanziamento di 10 mln e la relativa copertura, riferiti nel testo all'anno passato. Qualora si mantenga la stessa copertura, andrebbe assicurato che la riduzione di 10 mln di euro delle risorse appostate sul capitolo 8531 relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2006 concernente il fondo per la tutela ambientale non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sul predetto capitolo.

Articolo 41

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

Il comma 1 attribuisce ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadano interamente siti di importanza comunitaria¹⁹, le valutazioni di incidenza dei

¹⁹ Come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Tale norma definisce sito di importanza comunitaria: un sito inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie animale o vegetale in uno stato di conservazione

seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. È fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva.

Il comma 2 precisa che le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani e non più anche agli interventi. Tale disposizione prevede che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano (e non più anche dell'intervento) acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

La RT non è presente.

Al riguardo, andrebbe assicurato che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti siano in grado di fare fronte alle nuove attribuzioni in esame, vertenti nelle valutazioni di incidenza sui siti naturali di interventi edilizi minori, da concludersi in sessanta giorni, con le risorse già previste a legislazione vigente.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE

ALL'ACQUA

Articolo 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

L'articolo 42 istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese, come introdotto durante l'esame in Commissione, le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

Ai sensi del comma 4, il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nel rispetto della normativa vigente.

La RT non considera la norma.

soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000», al fine di mantenere la diversità biologica nella regione.

Al riguardo, va rammentato che la tariffa del servizio idrico integrato, disciplinata, nei suoi aspetti generali, all'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) rappresenta il corrispettivo del servizio idrico integrato²⁰. Andrebbe pertanto chiarito se tale componente sia da ritenersi "aggiuntiva" rispetto alle vigenti tariffe, al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari dei soggetti partecipati da Amministrazioni pubbliche.

A latere, va altresì segnalato che il comma 6 dell'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, che è finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico. Si segnala inoltre l'esigenza di aggiornare l'anno di decorrenza del fondo, riferito nel testo al 2014.

Articolo 43 (Contratti di fiume)

L'articolo disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che persegono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

La RT afferma che il carattere programmatico della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 44 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato)

Il comma 1 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con apposito DPCM.

Il comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri, demanda all'Autorità la definizione delle necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando altresì i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

La RT, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica. La relazione illustrativa afferma che

²⁰ Tale norma prevede che per la specificazione del metodo tariffario, "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, definisca con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua". Il D.M. 1/08/96 "Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", emanato in attuazione dell'art.13 della allora vigente legge n. 36/94), risulta ancora oggi il decreto di riferimento per la determinazione della tariffa reale media del servizio idrico integrato (SII).

sarà introdotta, al fine di assicurare la sostenibilità dell'intervento e la copertura dei relativi costi con le risorse previste a normativa vigente, un'apposita componente tariffaria in capo alle utenze non agevolate del servizio idrico integrato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni appaiono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, senza oneri per la finanza pubblica.

Articolo 45

(Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano)

L'articolo 45 stabilisce, al comma 1, che il sovraccanone, previsto dalle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980, si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

Il comma 2 elimina la finalizzazione alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni operata dalla legge di stabilità per il 2013, che ha esteso l'applicazione dei sovraccanoni a tutti gli impianti di produzione idroelettrica superiori ai 220 chilowatt le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (BIM).

La RT integrativa presentata nel corso dell'esame da parte della camera dei deputati non aggiunge elementi utili, rinviando comunque alle valutazioni dell'Agenzia del demanio.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di precisazione in ordine alle eventuali ricadute finanziarie connesse alla ridefinizione dell'ambito applicativo della norma di cui al comma 1.

Articolo 46

(Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

L'articolo 46 fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del Capo VIII (Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua) del disegno di legge in esame ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di profili prettamente ordinamentali.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

L'articolo inserisce quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In particolare i commi 1-bis e 1-ter prevedono che i soggetti che presentano istanze di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici sono tenuti al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente.

Il comma 1-quater disciplina la determinazione dei contributi previsti ai commi precedenti, che sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con successivo decreto interministeriale. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale, l'onere dei contributi previsti è stabilito pari a 250 euro.

Il comma 1-quinquies esclude dall'applicazione del contributo gli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

La RT afferma che la disposizione in esame non introduce alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori suddetti determinati in base a un tariffario la cui elaborazione è demandata ad un decreto ministeriale previa analisi dei costi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Articolo 48

(Acque reflue dei frantoi oleari)

La norma è volta a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso a condizione che i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il

rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato.

La RT afferma che la norma introdotta costituisce una mediazione, sostenibile a livello ordinamentale, tra l'esigenza del corretto scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e quella di garantire la sostenibilità di tale smaltimento nei sistemi di depurazione comunali. Il punto di caduta è rimesso, entro precisi limiti che segnatamente riguardano peculiari terreni montani o collinari, alla valutazione dei sindaci in ordine alla mancanza di criticità nel sistema di depurazione. La RT conclude sostenendo che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che la disposizione risulti compatibile con la normativa europea in materia.

Articolo 49

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

L'articolo introduce un comma aggiuntivo all'articolo 180-bis del Codice ambientale, disponendo che i comuni e i loro enti strumentali possano individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta (aree presidiate e allestite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento) già previsti dal medesimo Codice ambientale, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo. Nei medesimi centri possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, nonché spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto – del quale si chiede conferma – che anche tali appositi spazi e le correlate esposizioni temporanee saranno gestiti con oneri a carico dei soggetti che sostengono l'onere complessivo determinato dall'utilizzo dei centri di raccolta.

Capo XI **DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE**

Articolo 50 ***(Comitato per il capitale naturale)***

L'articolo istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

Il comma 1 demanda l'istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il Presidente del CNR, nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente. Tale composizione è stata integrata, nel corso dell'esame in Commissione, con la partecipazione di un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Il comma 2 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Il comma 3 stabilisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.

Il comma 4, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, attribuisce al Comitato le funzioni di promozione dell'adozione di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali.

Il comma 5 pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri di funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per il capitale naturale. La partecipazione a tale Comitato è a titolo gratuito. La norma in esame, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo stesso Dipartimento della R.G.S, nella nota di riscontro redatta in risposta ai quesiti formulati dal relatore nel corso dell'esame in commissione, ha sottolineato la necessità di un aggiornamento della RT con riferimento al testo integrato dalle modifiche apportate alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame in prima lettura²¹.

²¹ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.A.E., Nota prot. N. 72153/2014, pagina 12.

Al riguardo, premesso che il dispositivo è retto dalla clausola di neutralità indicata al comma 5, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole, le stesse debbano essere sempre accompagnate da un RT che evidensi di dati e gli elementi idonei a provarne l'effettiva sostenibilità. Dovendo, al contrario, ritenersi tali affermazioni come mere mozioni di "principio" di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Posto che il Comitato dovrà realizzare annualmente un rapporto e che dovrà promuovere l'adozione di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali, andrebbe dimostrato che tali attività potranno essere realizzate da soggetti che non percepiscono neanche rimborsi spese. Inoltre, dovrebbe perlomeno essere acquisita conferma circa il fatto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà fornire i servizi di supporto logistico ed amministrativo necessari al comitato utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 51 (Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

Il comma 1 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.

Il comma 3 prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Italia, infatti, si è già impegnata a fornire all'OCSE, ogni anno, i dati relativi a sussidi, esenzioni e agevolazioni fiscali e sussidi ambientalmente motivati, nell'ambito del *«Database on Policy Instruments for Environmental Policy and Natural Resources Management»* promosso congiuntamente dall'OCSE e dall'Agenzia europea per l'ambiente. Inoltre il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei, e successivi aggiornamenti, prevede l'inserimento di un modulo relativo ai sussidi

ambientalmente dannosi. Il Catalogo, pertanto, provvede a sistematizzare le attività già in corso nelle amministrazioni, evitando duplicazioni di processo. Infine, la disponibilità delle informazioni del Catalogo costituisce utile elemento conoscitivo per l'eventuale *spending review* in materia di somme attualmente destinate a riduzioni ed esenzioni fiscali.

Al riguardo, premesso che il dispositivo è retto dalla clausola di neutralità indicata al comma 3, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che, ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole, le stesse debbano essere sempre accompagnate da un RT che ne evidensi di dati e gli elementi che siano idonei a provarne l'effettiva sostenibilità. Dovendo, al contrario, ritenersi tali affermazioni come mere mozioni di "principio", di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Inoltre, pur prendendo atto di quanto di affermato dalla RT, circa il fatto che l'istituzione ed il funzionamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, avverrà in assenza di oneri e nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, poiché questo provvede a sistematizzare attività già in corso in tale materia in varie amministrazioni e risponde ad un'esigenza di adeguamento a quanto richiesto all'Italia a livello di cooperazione internazionale e a livello europeo, sembrerebbe utile l'acquisizione di maggiori raggagli in merito alle citate attività e all'adeguatezza delle risorse a tal fine dalla legislazione vigente.

Articolo 52 *(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)*

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente allo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche.

In particolare, sono considerati dalla nuova disposizione i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 – Attività di tatuaggio e *piercing*. A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, la norma fa riferimento ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse a condizione che una copia dei dati trasmessi rimanga presso la sede dell'impresa. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

La RT, aggiornata alla Camera dei deputati, fa presente che con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE, il primo paragrafo di tale norma prevede l'obbligo di tenuta, con riferimento ai

rifiuti pericolosi, di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, natura, origine dei rifiuti nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Il formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cui sono comunque obbligati i soggetti destinatari della norma in esame, deve menzionare almeno i seguenti elementi:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Pertanto, la disposizione in discorso non pare in contrasto con l'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE dal momento che vi è una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attività di smaltimento dei rifiuti in esame è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati antecedentemente alla RT aggiornata, dubita della compatibilità comunitaria dell'esenzione dalla tenuta del registro prevista dalla disposizione in esame.

Al riguardo, si segnala che mentre l'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE impone l'obbligo della tenuta di un registro cronologico, l'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede l'utilizzo di formulari di trasporto; sul punto, pur concordando che il contenuto dei due documenti in parte è coincidente, occorre tuttavia osservare che tale circostanza potrebbe non essere sufficiente ad escludere qualsiasi incompatibilità con la normativa europea.

Articolo 53

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

L'articolo 53 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA)²² nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, fra i quali si segnalano:

²² In base alla definizione contenuta nel “Millennium Ecosystem Assessment 2005” (progetto di ricerca supportato dalle Nazioni Unite) i servizi ecosistemici sono i “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano”. A titolo esemplificativo, nel documento sulla Strategia nazionale per la biodiversità approvato in Italia nel 2010 sono indicati vari servizi ecosistemici da promuovere e tutelare, fra i quali le risorse idriche, la conservazione del suolo, le materie prime, il clima, il cibo, il ciclo dei nutrienti, il trattamento dei rifiuti.

- la definizione di PSEA quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore [comma 2, lett. *a*];
- l'attivazione del sistema di PSEA in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune [comma 2, lett. *b*];
- l'individuazione, nell'ambito della definizione del sistema di PSEA, dei servizi oggetto di remunerazione, nonché del loro valore, degli obblighi contrattuali e delle modalità di pagamento [comma 2, lett. *c*];
- la remunerazione dei seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche [comma 2, lett. *d*];
- l'inclusione degli interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti nel sistema di PSEA [comma 2, lett. *e*];
- la previsione di incentivi attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi eco sistematici [comma 2, lett. *f*];
- la previsione che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate [comma 2, lett. *h*];
- l'introduzione di forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzino, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa [comma 2, lett. *i*].

Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi e la loro sottoposizione a parere parlamentare, anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

La RT afferma che la disposizione in esame pone un tema strategico di rilevanza fondamentale, in quanto l'approccio innovativo ad essa sotteso si fonda sulla identificazione di tipologie di ecosistemi di riferimento (boschi, acque, montagne, ecc.) da tutelare attraverso la valorizzazione dei benefici che da questi possono derivare per la collettività. Si parte cioè dai beni offerti in natura dalla biodiversità e si sviluppano politiche e misure in grado di promuovere specifici servizi ecosistemici (cibo, risorse idriche, materie prime, ecc.) fruibili per la collettività, anche ai fini di tutela.

La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema richiederà, in sede di esercizio della delega, l'individuazione di criteri valutativi per la quantificazione e la valorizzazione, attraverso meccanismi basati su incentivi e strumenti di mercato.

La filosofia che accompagna tale previsione guarda dunque al bene ambientale come risorsa da cui deriva una utilità collettiva, da incentivare senza gravare sulla finanza pubblica ma recuperando le risorse necessarie dal mercato. In particolare, il meccanismo dei PES (*Payment for Ecosystem Services*) si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l'adesione volontaria ai meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato.

Alla luce di quanto esposto, anche tenuto conto che la norma di delega non comporta immediato effetto operativo, si evidenzia che la disposizione non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma è volta a promuovere una serie di interventi per la tutela ambientale essenzialmente basati sulla valorizzazione e sulla remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Non si dispone peraltro di elementi in ordine alle modalità con cui sarà resa operativa la delega, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori.

Su tali aspetti andrebbero acquisite precisazioni, al fine di escludere eventuali effetti onerosi.

Sebbene sia previsto che gli schemi di decreti delegati siano accompagnati da una relazione tecnica che dia conto dell'invarianza di oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito come saranno realizzate le forme di intervento pubblico, di incentivazione e di premialità previste dai criteri direttivi, senza che ne derivino effetti per la finanza pubblica.

Infatti, sono previsti interventi pubblici di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di beni naturalistici [comma 2, lett. *b*)]; programmi per la remunerazione degli imprenditori agricoli [comma 2, lett. *f*)]; premi ai comuni che utilizzino sistemi di contabilità ambientale e urbanistica [comma 2, lett. *i*)]. In particolare, la previsione di un pagamento per servizi ecosistemici e ambientali nell'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento andrebbe valutata compatibilmente con gli equilibri patrimoniali e di bilancio degli enti titolari dei beni, anche in considerazione di eventuali flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei beni.

Articolo 54 (Oil free zone)

L'articolo 54 promuove l'istituzione delle "Oil free zone", quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree – nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane – viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle aree "oil free" sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree.

La RT descrive la norma e afferma che la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività

previste dal testo sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, visto che si tratta di sostegni finanziari facoltativi e che il Governo ha confermato che essi saranno erogati dalle regioni e dalle province autonome compatibilmente con il patto di stabilità.

Articolo 55 (Strategia nazionale delle Green community)

Il comma 1 dispone che il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio²³ promuove la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Community* (comma 1).

In base al comma 2, la Strategia individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile nei seguenti campi:

- gestione integrata e certificata del patrimonio “agro-forestale” (scambio dei crediti derivanti dalla cattura della CO₂, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
- gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
- sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
- costruzione e gestione “sostenibile” del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- efficienza energetica e integrazione “intelligente” degli impianti e delle reti;
- sviluppo sostenibile delle attività produttive (*zero waste production*);
- integrazione dei servizi di mobilità.

Nell’ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l’attuazione della Strategia nazionale in riferimento (comma 3).

Il comma 4 specifica che dall’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto visibile sulla finanza pubblica dovendo in ogni caso i compiti istituzionali assegnati dalla norma essere esercitati compatibilmente con le dotazioni finanziarie esistenti.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere facoltativo della promozione da parte delle regioni e province autonome di cui al comma 3 e considerata anche la clausola di invarianza prevista al comma 4.

²³ D’intesa con i Ministeri dell’economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e attività culturali, il Ministero delle Politiche agricole e forestali e il Ministero dell’Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni - Autonomie locali.

Tuttavia, andrebbero forniti ragguagli circa la capacità del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio di predisporre la strategia in oggetto a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 56

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)

L'articolo, aggiunto durante l'esame in prima lettura, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è la "completa" armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n. 765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).

Il comma 2 elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi.

Il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT annessa la ddl iniziale non si sofferma sul dispositivo che è stato aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che la disciplina dei dispositivi di delega legislativa iscritta all'articolo 17 della legge di contabilità, prescrive che sui profili finanziari dei medesimi debba farsi luce sin dall'esame dei provvedimenti legislativi in sede parlamentare; essendone consentito il differimento dello scrutinio, solo nei casi di deleghe di particolare complessità per la materia trattata, per cui ne è consentito l'esame al momento della emanazione degli schemi di decreti attuazione.

Ciò premesso, va sottolineato che pur in presenza di deleghe legislative da attuarsi ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica, si imporrebbe, a rigore, già nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega, la presentazione di tutti gli elementi e dati illustrativi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità per la finanza pubblica.

Articolo 57
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

La norma richiama altresì la legge costituzionale n. 3 del 2001, senza peraltro citare alcun articolo. La citata legge – che ha dettato la c.d. "riforma del Titolo V" – contiene all'art. 11 la c.d. clausola del miglior trattamento, a norma della quale "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

La RT non è presente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2014

Documentazione di finanza pubblica n. 7

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
Le politiche di settore

Documentazione di finanza pubblica, n. 8

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)

Nota di lettura, n. 66

A.S. 1637: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nota di lettura n. 67

A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"

Nov 2014

Nota di lettura n. 68

A.S. 1651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nota breve n. 8

Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici

Nota di lettura n. 69

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)

Nota di lettura n. 70

A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Dic 2014

Documento di base n. 54

Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (**A.S. 1698**): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)

Nota di lettura n. 71

A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Elementi di documentazione n. 14

L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014

Elementi di documentazione n. 15

A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"